

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei febbraio duemilaventiquattro

(26 febbraio 2024)

ad Alessandria, nel mio studio in Via Giovanni Migliara n. 18.

Io sottoscritto Andrea FIORELLI BERTOLI Notaio in Alessandria, iscritto presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, procedo alla redazione del verbale della parte straordinaria dell'assemblea dell'associazione **"A.R.C.A. ODV"** con sede in Alessandria in Via Alessandro III n. 33, codice fiscale 96054150063, su istanza della signora:

Emanuela Rosa CLOT, nata a Torino (TO) il 20 gennaio 1964, codice fiscale RSC MNL 64A60 L219J, domiciliata per la carica presso la sede legale di cui sopra, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione suddetta, che rappresenta l'associazione stessa,

assemblea che si è tenuta, in parte in presenza e in parte mediante mezzi di videocomunicazione, l'8 febbraio 2024 a partire dalle ore diciassette, ad Alessandria in via Migliara n. 18, secondo piano, presso il mio studio, in prima convocazione, in virtù delle disposizioni statutarie, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adozione dello statuto per atto pubblico in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) per consentire l'iscrizione al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";

2) ottenimento della personalità giuridica mediante iscrizione al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Io Notaio do atto che la parte straordinaria dell'Assemblea, alla quale ho personalmente assistito, si è svolta nel modo che segue, utilizzando la forma verbale presente per una migliore intelligibilità dell'atto.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto, previa mia identificazione e della cui identità personale io Notaio sono certo, la signora Emanuela Rosa Clot, collegata in videoconferenza, la quale

CONSTATA

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione agli associati ai sensi di statuto;

- che sono presenti, in proprio e per regolari deleghe, gli associati individuati nel foglio presenze che si allega sotto la **lettera "A"**;

- che sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo individuati nel foglio presenze che si allega sotto la **lettera "B"**;

- che non esiste altro organo dell'associazione;

- che i presenti hanno dichiarato di essere a conoscenza degli

argomenti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla loro discussione;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti mediante gli strumenti di videocollegamento a sua disposizione;

- che l'Assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Aperta la discussione, il Presidente illustra le ragioni di ordine giuridico, organizzativo e gestionale che inducono all'adozione dello statuto dell'associazione per atto pubblico in funzione dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117). Il Presidente illustra quindi il nuovo testo statutario, contestualmente ponendo in evidenza le varie modifiche adottate rispetto al testo attuale. Il Presidente illustra inoltre il concetto di personalità giuridica e i passaggi necessari per l'ottenimento della stessa mediante l'integrare dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente, infine, invita i presenti a prendere parola alla discussione, ma nessuno richiede di voler intervenire.

Chiusa la discussione, l'Assemblea, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di approvare l'adozione dello statuto in forma pubblica e pertanto di approvare il testo statutario nella sua interezza con la specifica che non si è apportata alcuna modifica rispetto alla precedente formulazione già depositata presso i competenti uffici del Runts;

2) di ottenere la personalità giuridica mediante l'apposita procedura disciplinata per gli enti del Terzo Settore e in particolare con l'iscrizione nel Runts;

3) di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo a seguire l'iter che conduce all'iscrizione del presente verbale nel competente Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, compiendo all'uopo tutte le attività necessarie in quanto consentite da legge, compresa l'introduzione di tutte le modifiche che i pubblici uffici preposti al controllo propedeutico a tali iscrizioni avessero a richiedere; la delega comprende anche il potere di incaricare un Notaio di procedere ai controlli e agli atti di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo Settore per l'ottenimento o il mantenimento della personalità giuridica e al deposito presso gli uffici del RUNTS di tutti i documenti necessari per la relativa iscrizione, ivi inclusa la possibilità per il Notaio di richiedere tutte le informazioni di legge per tale fine e in particolare quelle richieste dal D.M. 15 settembre 2020 n. 106.

Si allega sotto la **lettera "C"** lo statuto.

Il Presidente, unitamente all'assemblea, mi ha dispensato dal-

la lettura degli allegati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, proclamato il risultato della votazione, chiude l'Assemblea alle diciotto.

Questo atto, scritto al computer da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su due fogli per tre pagine, viene sottoscritto solo da me Notaio essendo alle ore ventuno.

FIRMATO

Andrea FIORELLI BERTOLI Notaio

A.R.C.A. ODV

con sede in Alessandria (AL), Via Alessandro III n. 33

Codice Fiscale 96054150063

Allegato A
al n. 1155 di repertorio
e al n. 886 di raccolta.

FOGLIO PRESENZE ASSOCIATI

Nome	Cognome	diritto di voto	presenza	tipo presenza
Carlo	Picchio	sì	sì	delega
Mariacristina	Massocco	sì	sì	delega
Gianni	Cazzulo	sì	sì	delega
Luigi	Gastini	sì	sì	presenza
Stefano	Campora	sì	sì	presenza
Davide	Maccario	sì	sì	delega
Elisabetta	Fratelli Franchiolo	sì	sì	presenza
Carlo	Frascarolo	sì	sì	delega
Mariella	Degiovanni	sì	sì	delega
Lidia Matilde	Pezzano	sì	sì	presenza
Micaela	Pittaluga	sì	no	
Daniela Seconda	Lombardi	sì	sì	presenza
Gianluca	Veronesi	sì	sì	delega
Patrizio	Masini	sì	no	
Matilde	Cari	sì	sì	presenza
Antonella	Albini	sì	sì	delega
Linda	Fontana	sì	sì	delega
Fabio	Garaventa	sì	no	
Valeria	Ferretti	sì	sì	delega
Giuseppe	Calandriello	sì	sì	video
Emanuela	Rosa-Clot	sì	sì	video
Giuseppina	Soffiotto	sì	sì	delega
Carlo	Poggio	sì	no	
Giancarlo	Riveriti	sì	sì	delega

Presenti 20 soci su 24 aventi diritto di voto.

Quorum costitutivo del 83,33% superiore al 75% previsto dallo statuto.

A. Ferro F. B.



A.R.C.A. ODV

con sede in Alessandria (AL), Via Alessandro III n. 33

Codice Fiscale 96054150063

Allegato B
al n. 1155 di repertorio
e al n. 886 di raccolta.

FOGLIO PRESENZE MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO

RUOLO	Nome	Cognome	diritto di voto	presenza	tipo presenza
PRESIDENTE	Emanuela	Rosa-Clot	si	sì	video
VICE	Lidia Matilde	Pezzano	si	sì	presenza
TESORIERE	Elisabetta	Fratelli Franchiolo	si	sì	presenza
SEGRETARIO	Daniela Seconda	Lombardi	si	sì	presenza
CONSIGLIERE	Valeria	Ferretti	si	sì	delega

Aut. F. B. n.



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"A.R.C.A. ODV ETS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "**A.R.C.A. ODV ETS**", siglabile "ARCA", d'ora in avanti indicata anche "ODV". La denominazione A.R.C.A. rappresenta l'acronimo di "ALESSANDRIA RENAISSANCE CENTER ART".
2. L'ODV ha sede legale nel Comune di Alessandria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, lo scopo di:
 - a. promuovere e sostenere la cultura, l'arte e l'attività artistica in ogni sua forma ed espressione, con attenzione anche alle nuove tecnologie;
 - b. promuovere, sostenere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio alessandrino;
 - c. promuovere, sostenere, valorizzare, realizzare e gestire musei, gallerie d'arte e spazi, anche all'aperto, destinati all'esposizione artistica in generale;
 - d. promuovere e sostenere gli artisti in generale, con un particolare riguardo per i giovani, le donne e i soggetti deboli appartenenti al territorio alessandrino;
 - e. promuovere, sostenere e realizzare la formazione artistica e l'istruzione in ogni ambito culturale;
 - f. promuovere, sostenere e favorire le relazioni e gli scambi tra artisti di differenti paesi e culture;
 - g. promuovere e favorire la diffusione delle opere d'arte sia nazionali che internazionali nel territorio alessandrino, anche mediante organizzazione di mostre e fiere;
 - h. promuovere il turismo culturale e artistico;
 - i. promuovere la cultura della generosità, del donare e del condividere attraverso attività di beneficenza e sostegno, con un particolare riguardo per i soggetti del territorio;
 - j. conformemente, e sempre nell'ambito proprie finalità di promozione e diffusione della cultura e dell'arte, l'ODV intende anche:
 - i. promuovere i principi e la cultura del bene comune e dell'integrazione tra persone, occupandosi quindi del benessere della persona tenendo presente il contesto ambientale e relazionale di riferimento;

Autore F.M. G.



- ii. promuovere l'integrazione e favorire interventi del benessere psicofisico rivolti soprattutto ai giovani attraverso momenti d'incontro, spazi di ascolto e favorendone il coinvolgimento anche tramite i nuovi strumenti di comunicazione;
- iii. attivare strumenti e promuovere azioni per sviluppare le risorse della comunità di riferimento tramite pratiche inclusive rivolte in particolare alle persone maggiormente in difficoltà sia dal punto di vista economico che sociale;
- iv. promuovere l'integrazione sociale delle categorie più deboli (soggetti con patologie invalidanti, persone in stato di povertà, persone disabili, immigrati, etc..) e lo sviluppo di reti relazionali di supporto e aiuto tramite gli strumenti della relazione d'aiuto (ad es. counseling, sostegno, incontri socioeducativi, etc.);

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:
 - a. organizzazione e realizzazione di mostre e fiere di opere d'arte e culturali in genere nonché di eventi, conferenze e manifestazioni culturali ed artistiche;
 - b. organizzazione, realizzazione e gestione di spazi espositivi permanenti e temporanei, sia fisici che virtuali, quali musei, gallerie d'arte, laboratori artistici, botteghe e qualsivoglia altro luogo, anche esterno, idoneo alla realizzazione di tali attività;
 - c. organizzazione di premi culturali e artistici, concessione di borse di studio per giovani artisti;
 - d. realizzazione e gestione di archivio digitale delle opere d'arte, sia private che pubbliche, esistenti sul territorio alessandrino;
 - e. organizzazione e gestione di corsi di formazione, divulgazione, orientamento e di incontro relativi ad attività artistiche e culturali;
 - f. organizzazione e gestione di laboratori, academy e factory, temporanei e permanenti, nei quali gli artisti e gli aspiranti artisti possano liberamente esprimersi;
 - g. promozione con i competenti enti pubblici e locali di concorsi e bandi per realizzazione di opere artistiche sul territorio alessandrino con acquisizione di opere così da consentirne la fruizione da parte della collettività;

- h. promozione, progettazione e realizzazione di interventi e opere artistiche sul territorio alessandrino volti alla valorizzazione e riqualificazione del contesto urbano e alla promozione turistica dello stesso;
- i. pubblicazione di prodotti editoriali cartacei e on-line per promuovere le finalità e attività sociali e i relativi interpreti;
- j. organizzazione di eventi e attività culturali e artistiche in un'ottica multidisciplinare e crossmediale e di laboratori, intesi come luogo e strumento di sperimentazione, che abbiano la relazione e il gruppo come sfondo, la simulazione e il gioco come modalità di apprendimento e crescita e di inclusione sociale;
- k. interventi mirati rivolti ai singoli (adulti e/minori) o alle famiglie quali attività di counseling, ascolto, mediazione, colloqui di sostegno, segretariato sociale, etc.;
- l. erogazione beni e servizi alle persone disagiate al fine di favorire l'inclusione sociale e la pari opportunità.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'ODV potrà inoltre:

- a. affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili, incluse opere d'arte, ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - b. concedere l'uso temporaneo dei propri spazi agli associati e a terzi al fine di promuoverne l'opera e l'attività e così meglio raggiungere le finalità dell'ente;
 - c. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute necessarie o utili dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
 - d. partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli della ODV, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti;
 - e. stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero, nel rispetto delle normative vigenti.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Rappresentano attività diverse sicuramente esercitabili: commercio di opere d'arte e culturali, commercio di libri, riviste e opere affini, cataloghi, gadget, riproduzioni di opere d'arte in ogni forma, poster e altre rappresentazioni, l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, qualsivoglia prestazione di servizi svolta con modalità commerciale inerente all'arte e alla sua divulgazione (mostre, concorsi, premi, eventi in genere) e commercializzazione nonché la stipula di contratti di sponsorizzazione.
 5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. Luca'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp has a double border. The outer ring contains the text 'ODV DI ALESSANDRIA' at the top and 'ORGANISMO DI VOLONTARIATO' at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized logo consisting of a circle with a cross inside, and the letters 'ODV' are visible below the logo.

quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi sia abituale che occasionale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. entrate derivanti da contributi e rimborsi spese in relazione allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale;
 - g. contributi e rimborsi spese derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - h. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - i. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la bozza di bilancio consuntivo ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, effettuabile anche in modalità telematica, da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. Solo a seguito di tale annotazione viene acquisita la qualità di socio. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV ovvero:
 - i. non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ODV;
 - ii. svolga attività contrarie agli interessi dell'ODV;
 - iii. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ODV.
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta (30) giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci – Quota associativa

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:



- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento corretto e non contrario agli interessi dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
2. Successivamente alla prima iscrizione, i soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci e/o da appositi regolamenti.
- a. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile. La quota associativa è riferita all'esercizio sociale di iscrizione e non è ragguagliata a frazione d'anno.
 - b. L'adesione all'ODV non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi e donazioni ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
 - c. Apposito regolamento può stabilire quote associative con importi differenti a seconda dell'eventuale istituzione di differenti categorie di soci.

Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
- a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Organo di controllo;
 - d. Organo di revisione legale

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno un (1) mese che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Si applica quanto

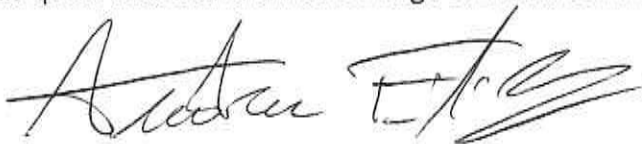
previsto dal Codice del Terzo settore: il testo vigente prevede che ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è collettiva ed è effettuata mediante pubblicazione sul sito internet, sui canali social dell'ODV ed affissione presso la sede operativa. In alternativa alla convocazione collettiva, essa è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica all'indirizzo risultante a libro soci. In ogni caso la convocazione deve essere effettuata con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. elegge e revoca, ove previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva eventuali regolamenti, e relative variazioni, ivi incluso quello dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;



- j. delibera sull'esclusione dei soci;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
 - n. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi e quindi fino a un massimo complessivo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento

- degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di propria competenza e necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - delibera sull'attribuzione di autonomi poteri gestori al Presidente e/o ad altri consiglieri delegati;
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e, comunque, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con due (2) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Gli amministratori possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto da remoto, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.



Art. 13
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Consiglio direttivo può attribuire autonomi poteri al Presidente per l'effettuazione di atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14
Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità o al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati e/o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 18 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Copia digitale conforme all'originale

Io sottoscritto, Andrea Fiorelli Bertoli Notaio in
Alessandria, iscritto nel distretto notarile dei Distretti
Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, certifico che
la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su
supporto cartaceo.

Consta in detto formato di pagine sedici.

Alessandria, il 11 marzo 2024 nel mio studio in Via Migliara
n. 18.

Firmato digitalmente:

Andrea Fiorelli Bertoli Notaio